

**CIRCOLARE N° 17 DEL 22/12/2023**

Alla rispettabile clientela – alla c.a. della Direzione

Gentili Clienti,

Riteniamo utile fornire una sintesi di alcune novità che potrebbe essere di Vostro interesse:

DECRETO ANTICIPI CONVERTITO IN LEGGE	
<p>La Camera dei Deputati, nella seduta del 14 dicembre 2023, ha votato la fiducia sul disegno di legge di conversione del decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), di cui forniamo una sintesi.</p> <p>Sostituendo il primo periodo dell'articolo 51, comma 4, lett. b) del TUIR. è stato modificato il criterio di calcolo, ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, del beneficio relativo alla concessione di prestiti al lavoratore da parte del datore di lavoro.</p> <p>In particolare, in base alla nuova disciplina, in caso di concessione di prestiti, ai fini della determinazione dell'imponibile, si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito (in luogo del tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno), e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi prestiti.</p> <p>Come esplicitamente previsto dal comma 3-ter, le nuove regole sono applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2023.</p>	Regime fiscale dei prestiti ai dipendenti
<p>Sono stati riaperti i termini per il pagamento delle prime due rate della rottamazione quater (pari, ciascuna, al 10% delle somme complessivamente dovute). In particolare, si prevede che per i soggetti che hanno trasmesso entro il 30 giugno 2023 la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione di cui ai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), i versamenti con scadenza 31 ottobre 2023 e 30 novembre 2023 (con tolleranza di 5 giorni) si considerano tempestivi se effettuati entro il 18 dicembre 2023.</p>	Rottamazione quater
<p>Con la modifica apportata al punto 80 della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972, si ricomprendono tra le preparazioni alimentari assoggettate all'aliquota agevolata IVA al 10% (in luogo di quella ordinaria del 22%) gli integratori alimentari, di cui al DLgs n. 169/2004.</p>	Novità in materia di IVA

<p>Si prevede inoltre che l'esenzione prevista per le prestazioni sanitarie dall'articolo 10, comma primo, n. 18), DPR n. 633/1972, si estenda alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica rese alla persona, volte a diagnosticare o curare malattie o problemi di salute ovvero a tutelare, mantenere o ristabilire la salute, anche psico-fisica, solo a condizione che tali finalità terapeutiche risultino da apposita attestazione medica.</p>	
<p>Viene consentito ai contribuenti di accedere alle proprie fatture elettroniche, nonché di verificare la correttezza delle stesse, senza la necessità di una preventiva richiesta di adesione al servizio di consultazione della fattura elettronica.</p>	<p>Fattura elettronica emessa verso consumatori finali</p>
<p>Viene introdotta una disciplina transitoria dell'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche in assenza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. In particolare, con la nuova disposizione si stabilisce che, nei casi in cui l'adesione alla proposta di transazione abbia ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e preveda una falcidia del debito originario, comprensivo dei relativi accessori, superiore alla percentuale e all'importo definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, il parere conforme è espresso, per l'Agenzia delle entrate, dalla struttura centrale (in luogo della competente direzione regionale).</p>	<p>Omologazione degli accordi di ristrutturazione</p>
<p>Viene rinviato il termine entro il quale le imprese possono regolarizzare, senza addebito di sanzioni ed interessi, gli indebiti utilizzi in compensazione del credito d'imposta previsto per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del D.L. n. 145/2013, maturato in uno o più periodi di imposta a decorrere da quello successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione alla data del 22 ottobre 2021.</p> <p>A seguito della proroga, il termine di adesione alla procedura di riversamento di cui all'articolo 5, commi da 7 a 12, D.L. n. 146/2021 viene differito dal 30 novembre 2023 al 30 luglio 2024.</p> <p>Conseguentemente, si posticipa anche il termine per il versamento dell'unica rata o, in caso di rateazione, delle altre tre rate, nonché il termine a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale.</p>	<p>Riversamento del credito d'imposta R&amp;S</p>
<p>In particolare, si proroga:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dal 16 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024 il termine per il versamento dell'unica rata o, in caso di rateazione, della prima rata;</li> <li>• dal 16 dicembre 2024 al 16 dicembre 2025 il termine per il versamento della seconda rata;</li> <li>• dal 16 dicembre 2025 al 16 dicembre 2026 il termine per versamento della terza rata;</li> <li>• dal 17 dicembre 2023 al 17 dicembre 2024, in caso di pagamento rateale, il termine a decorrere dal quale sono dovuti gli interessi calcolati al tasso legale;</li> <li>• dal 17 dicembre 2023 al 17 dicembre 2024 il termine a decorrere dal quale vanno calcolati, in caso di mancato perfezionamento della procedura, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo (tasso del 4% annuo).</li> </ul>	
<p>Viene, inoltre, prorogato di un anno il termine di decadenza per l'emissione degli atti di recupero, ovvero di ogni altro provvedimento impositivo, con riferimento ai crediti d'imposta utilizzati negli anni 2016 e 2017. Infine si dispone che i soggetti che possono avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta che hanno già presentato richiesta telematica di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo e non hanno ancora effettuato il versamento dell'unica soluzione o della prima rata possono revocare integralmente la richiesta entro la scadenza</p>	

del 30 giugno 2024, secondo le modalità che saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.	
<b>DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER LA DETRAZIONE IVA NON ESERCITATA</b>	
<p>L’Agenzia delle entrate, con la Risposta a istanza di interpello del 18 dicembre 2023, n. 479, ha chiarito che l’omesso esercizio del diritto di detrazione può essere sanato con la presentazione di una dichiarazione IVA integrativa per il periodo di imposta in cui il diritto non è stato esercitato.</p> <p>Nel caso specifico, una società ha realizzato nel corso del 2021 un’operazione straordinaria di scissione, a seguito della quale la società ha continuato a ricevere fatture a proprio nome, seppur di competenza della beneficiaria, portando in detrazione la relativa imposta. Accortasi dell’errore, l’istante ha provveduto a ravvedersi, riversando l’IVA indebitamente detratta. Nel computo del ravvedimento, tuttavia, la scissa ha incluso anche fatture che, correttamente, erano di sua competenza. Pertanto, la scissa ha chiesto all’Agenzia di confermare l’esistenza del diritto a recuperare la detrazione dell’IVA afferente alle fatture di sua competenza e, successivamente, le modalità con cui tale recupero possa avvenire.</p> <p>L’Agenzia ha, in primis, ricordato che il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati può essere esercitato nel momento in cui, in capo al cessionario/committente, si verifica la duplice condizione sostanziale dell’avvenuta esigibilità dell’imposta e formale del possesso di una valida fattura e al più tardi entro la data di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si sono verificati entrambi i menzionati presupposti e con riferimento al medesimo anno.</p> <p>Tuttavia, l’effettività del diritto alla detrazione dell’imposta e il principio di neutralità dell’IVA sono, in ogni caso, garantiti dall’istituto della dichiarazione integrativa, con la quale è possibile correggere errori od omissioni. Secondo l’Agenzia, quindi, l’istante può recuperare l’imposta presentando la dichiarazione integrativa avendo, per errore, riversato all’erario l’IVA originariamente detratta, omettendo di far confluire, nella dichiarazione IVA annuale l’imposta relativa alle operazioni di acquisto.</p>	Risposta a istanza di interpello del 18 dicembre 2023, n. 479
<b>NOTA DI VARIAZIONE POSSIBILE CON RINUNCIA AL CREDITO</b>	
<p>La Corte di cassazione, con la sentenza n. 35518, depositata il 19 dicembre 2023, ha statuito che la rinuncia unilaterale al credito vantato verso una procedura concorsuale legittima il fornitore all’emissione della nota di variazione in diminuzione. Essendo precluso l’assolvimento del credito derivante dalla rivalsa dell’IVA, il cessionario o committente è tenuto a registrare la nota di variazione, poiché perde il diritto alla detrazione dell’imposta non pagata. Il caso esaminato riguardava alcune note di variazione in diminuzione emesse dal creditore di un fallimento, a fronte del mancato pagamento dei canoni derivanti da un contratto di affitto d’azienda. Secondo i giudici, è legittima la nota di variazione, da parte del cedente o prestatore, poiché la rinuncia al credito non è diversa dai casi di risoluzione, rescissione, annullamento dell’originario contratto, le cui fattispecie sono disciplinate dall’art. 26, comma 2, del DPR n. 633/1972.</p> <p>In tutte queste ipotesi, il credito non potrà essere in alcun modo soddisfatto dal cessionario o committente insolvente, in relazione alla parte rinunciata. Dal che ne discende la possibilità, in capo al cedente o prestatore, di emettere la nota di credito e di converso l’onere, in capo alla controparte soggetta alla procedura concorsuale, di registrare detta nota, così da riequilibrare il binomio infranto rivalsa-detrazione.</p>	Corte di cassazione sentenza n. 35518, depositata il 19.12.2023
<b>TFM DEDUCIBILE ANCHE CON DELIBERE SUCCESSIVE ALLA SUA ISTITUZIONE IN UN CONTESTO DI CONTINUITÀ DELL’ORGANO AMMINISTRATIVO</b>	
La Corte di giustizia tributaria del Veneto, con sentenza n. 943/01/2023, ha statuito che le delibere che stabiliscono l’ammontare annuale della quota di trattamento di fine mandato (Tfm) da accantonare, ancorché successive a quella istitutiva del Tfm stesso, in caso di rinnovo senza soluzione di continuità degli amministratori iniziali, ne legittimano la deduzione.	Corte di giustizia tributaria del Veneto sentenza n. 943/01/2023

<p>La vicenda trae origine dal recupero a tassazione da parte dell'Amministrazione finanziaria delle quote dell'accantonamento per competenza della quota di Tfm relativa all'esercizio 2015, ritenuto privo del requisito della «data certa anteriore all'inizio del rapporto» e dell'importo del fondo Tfm, contabilizzato in alcune annualità pregresse.</p> <p>In particolare, l'Agenzia riqualicava tali ultimi accantonamenti come «sopravvenienze attive» conseguenti a passività insussistenti in quanto privi del requisito della «data certa anteriore» al rapporto. L'amministrazione giustificava tali recuperi in ragione del fatto che le delibere di determinazione del Tfm in favore degli amministratori (nonché soci) erano, per tutte le annualità contestate, avvenute successivamente alla nomina/rinnovo delle relative cariche sociali.</p> <p>Ad avviso dei giudici di merito il requisito indispensabile, per dedurre le quote di Tfm accantonate, è l'esistenza della sua delibera istitutiva, da effettuarsi con atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, come previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera c) del Tuir.</p> <p>Tale circostanza non veniva contestata dall'Agenzia delle entrate, la quale, infatti, riconosceva la deducibilità degli accantonamenti per gli anni 2007 e 2008. Per gli esercizi 2009-2010 e 2014-2015 l'assemblea dei soci, non mutando l'iniziale volontà di riconoscere agli amministratori il Tfm, si limitava soltanto a rideterminarne l'importo in misura inferiore rispetto alla quantificazione originaria.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, la Corte ha riconosciuto per le annualità contestate la deducibilità delle quote di Tfm accantonate, ricordando, che nel caso di accantonamenti pluriennali, il termine di decadenza dell'accertamento decorre dall'anno di riferimento di ogni singolo rateo e non dal momento dell'iscrizione in bilancio del fatto generatore.</p>	
<b>RICARICA DELL'AUTO ELETTRICA DEDUCIBILE ALL'80% PER L'AGENTE</b>	
<p>L'Agenzia delle entrate, con al Risposta a istanza di interpello del 15 dicembre 2023, n. 477, ha chiarito che la spesa sostenuta per l'energia elettrica effettivamente destinata alla ricarica dell'auto da parte di un agente di commercio è deducibile in misura pari all'80%, applicandosi trovando applicazione l'art. 164 del TUIR.</p> <p>Quanto ai profili IVA, l'art. 19-bis1, co. 1, lett. c) e d), del DPR n. 633/1972, ammette in detrazione, nella misura del 40%, l'IVA assolta per l'acquisto o l'importazione dei veicoli stradali a motore, nonché sui costi ad essi relativi, tra cui quelli di acquisto dei carburanti. Questo limite non si applica quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa e per gli agenti e rappresentanti di commercio.</p>	<p>Risposta a istanza di interpello del 15.12.2023 n. 477</p>
<b>IL MODELLO F24 PRESENTATO IL 31 DICEMBRE È VALIDO ANCHE SE CADE DI SABATO</b>	
<p>La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena, con la sentenza n. 334/2023, ha statuito che gli adempimenti che scadono il sabato e la domenica sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo. E ciò anche se tale giorno cade nell'anno successivo e il credito era utilizzabile in compensazione entro e non oltre il 31 dicembre.</p>	<p>Corte di giustizia tributaria di primo grado di Modena sentenza n. 334/2023</p>
<b>VALIDA LA CESSIONE DI PARTECIPAZIONI A PREZZO SIMBOLICO NEL CONTESTO DI UN NEGOZIO ONEROSO</b>	
<p>La Corte di cassazione, nell'ordinanza n. 35685 depositata il 21 dicembre 2023, ha statuito che contratti di scambio – anche di partecipazioni sociali – lo squilibrio economico originario delle prestazioni delle parti non può comportarne la nullità per mancanza di causa, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell'autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive.</p> <p>Solo l'indicazione di un prezzo assolutamente privo di valore, meramente apparente e simbolico, può determinare la nullità della vendita per difetto di uno dei suoi requisiti essenziali, mentre la pattuizione di un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato della cosa venduta, ma non del tutto privo di valore, pone solo un problema concernente l'adeguatezza e la corrispettività delle prestazioni e afferisce, quindi, all'interpretazione</p>	<p>Corte di cassazione ordinanza n. 35685 depositata il 21.12.2023</p>

<p>della volontà dei contraenti e all'eventuale configurabilità di una causa diversa del contratto.</p> <p>Tuttavia, non può ritenersi meramente apparente o simbolico il prezzo che, seppure pari a zero o a cifra che si approssima allo zero, si riferisca a un negozio che presenti carattere oneroso in relazione all'assunzione da parte dell'acquirente, contestuale o con atti collegati, di obblighi connessi con il diritto acquistato; come nel caso, ricorrente nella specie, dell'acquisizione di partecipazioni sociali che impongano al titolare ulteriori apporti finanziari pena l'azzeramento del valore di tali partecipazioni.</p>	
<b>AFFRANCAMENTO RISERVE DI UTILI: ISTITUTI I CODICI TRIBUTO PER SANZIONI E INTERESSI</b>	
<p>L'Agenzia delle entrate, con la Risoluzione del 18 dicembre 2023, n. 70, ha istituito i codici tributo per il pagamento delle sanzioni (codice 8954) e interessi (codice 1954) per il ravvedimento dei versamenti tardivi dell'imposta sostitutiva per l'affrancamento delle riserve di utili delle società controllate residenti o localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata.</p> <p>La facoltà di affrancamento è stata prevista dalla Legge di bilancio per il 2023 e l'imposta sostitutiva doveva essere versata, in un'unica soluzione, entro i termini di versamento del saldo delle imposte sui redditi del periodo di imposta 2022 (30 giugno 2023 per le società con esercizio ordinario), senza possibilità di avvalersi della compensazione con altri crediti di imposta.</p>	<p>Risoluzione del 18.12.203 n. 70</p>
<b>PLAFOND DE MINIMIS A 300.000 EURO DAL 2024 E REGISTRO INCENTIVI UE</b>	
<p>Il Regolamento 2023/2831 della Commissione Europea del 13 dicembre 2023, che sostituirà il regolamento n. 1407/2013, dispone che il plafond "de minimis" passa a 300.000 euro a partire dal 1° gennaio 2024. Inoltre, sarà istituito un Registro degli incentivi anche a livello europeo, mentre resterà il concetto di impresa unica per il tetto massimo da concedere alle imprese appartenenti a un gruppo. Per ogni nuova concessione di aiuti dovrà essere verificato l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» riconosciuti nei tre anni precedenti.</p>	<p>Regolamento 2023/2831 della Commissione Europea del 13.12.2023</p>
<b>INTERESSI LEGALI AL 2,50% DAL 1° GENNAIO 2024</b>	
<p>Con decorrenza dal 1° gennaio 2024 la misura del saggio degli interessi legali scende al 2,50% in ragione d'anno.</p> <p>Lo prevede il D.M. 29 novembre 2023 del Ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il MEF (con decreto da pubblicare in Gazzetta Ufficiale non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce) può modificare annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno.</p>	<p>MEF D.M. 29.11.203</p>

Il presente elaborato è un documento informativo di sintesi e non un parere professionale.

Studio Pagani